

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1709 del 04/04/2023
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DI PERTINENZA DEL RIO DELL'ACQUA, IN LOCALITÀ SAN VITTORE IN COMUNE DI CESENA (FC) - RICHIEDENTE: GES.CO S.R.L. UNIPERSONALE - USO: SCARICHI, ATTRAVERSAMENTI E TOMBINAMENTO ALVEO DISMESSO - PRATICA: FC08T0042
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1767 del 04/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro APRILE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DI PERTINENZA DEL RIO DELL'ACQUA, IN LOCALITÀ SAN VITTORE IN COMUNE DI CESENA (FC)
RICHIEDENTE: GES.CO S.R.L. UNIPERSONALE
USO: SCARICHI, ATTRAVERSAMENTI E TOMBINAMENTO ALVEO DISMESSO
PRATICA: FC08T0042

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli

incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

DATO ATTO che, sulla base del nuovo assetto organizzativo presso l'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, è stato individuato il Polo specialistico Demanio idrico Suoli al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico suoli e il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ad esse collegate per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini e tale Polo è stato assegnato all'incarico di funzione Anna Maria Casadei;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia – Romagna n. 9747 del 31/07/2015, rilasciata alla Società GES.CO S.r.l. Unipersonale (P.IVA 00143350403) avente sede legale nel Comune di Cesena (FC), con oggetto “*Concessione di area del demanio idrico in sponda dx del Rio dell’Acqua in località San Vittore nel Comune di Cesena (FC). Concessionario GES.CO SRL UNIPERSONALE. Revoca determinazione dirigenziale n.3815 del 14/04/2010 pratica FC08T0042 sede di Cesena*” con scadenza al 31/12/2022 relativa all’occupazione di un’area demaniale di pertinenza del Rio dell’Acqua per attraversamenti e scarichi individuata al Fg. 161, fronti mappali 50-52-1052 in località San Vittore nel Comune di Cesena (FC);

ATTESO che con Determinazioni n. 4604 del 31/08/2017, n. 4980 del 01/10/2018 , n. 547 del 08/02/2021, n. 6684 del 31/12/2021 sono state rilasciate varianti alla sopra richiamata concessione con scadenza al 31/12/2022;

DATO atto che la concessione così come variata riguarda:

- n. 7 attraversamenti pedonali di cui
 - ▼ ° n. 5 di lunghezza inferiore a 10,00 metri
 - ▼ ° n.1 attraversamento aereo di lunghezza di m. 64,40
 - ▼ ° n. 1 attraversamento aereo costituito da rack impiantistico delle dimensioni in sezione pari a 2,10 X 4,45 mt
- n. 3 tombinamenti (di lunghezza complessiva pari a 102,40) di cui:
 - n. 1 di m. 44,00x3,00
 - n. 1 di m. 45,40x3,00
 - n. 1 di m. 13,00x3,00
- n. 21 scarichi di cui:
 - n. 17 con tubo in PVC diam. 200 mm
 - n. 3 con tubo in cls del diam. 600 mm
 - n. 1 con tubo di diam. 250 mm in sponda sinistra relativo allo scarico del depuratore;

Gli attraversamenti di cui al punto 1 e 2 e gli scarichi sopra descritti sono individuati al Fg. 161, fronti mappali 50-52-1052-1261-1272, sez A del comune di Cesena mentre l'attraversamento di cui al punto 3 sopra riportato è identificato catastalmente al F. 161 mappale 1410 (parte) di detto Comune;

- tombamento di due tratti del Rio dell'Acqua della lunghezza complessiva di circa 171 ml di collegamento con altri già tombati. Detti tratti fanno parte del tracciato, idraulicamente dismesso, per il quale è in fase di perfezionamento la procedura di "sdemanializzazione" risultando già idraulicamente attivo il nuovo tracciato, autorizzato con parere del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente PC/2019/36287 del 10/07/2019. Tale area è identificata catastalmente al Foglio 161 fronte mappale 1410, sez A del Comune di Cesena;

PRESO ATTO che con istanza, pervenuta in data 04/10/2022, registrata con protocollo PG/2022/161877, successivamente integrata in data 12/10/2022 con PG/2022/167068 e integrata e rettificata in data 02/12/2022 con PG/2022/198354, la Società GES.CO S.r.l. Unipersonale (P.IVA 00143350403) con sede legale in Comune di Cesena (FC), ha chiesto il rinnovo della concessione di area demaniale sopra citata – **PRATICA FC08T0042** – chiedendo contestualmente modifica (variante n.6) alla stessa consistente in:

- eliminare n. 16 scarichi (diam 200);
- eliminare n. 4 attraversamenti pedonali di lunghezza inferiore a 10 mt;
- realizzare ulteriore tombinamento del tracciato idraulicamente dismesso del Rio dell'Acqua, della lunghezza complessiva di circa ml 243,70 ed occupazione 1260 mq, identificato catastalmente al Foglio 161 parte mappale 1410, sez A del comune di Cesena;

PRESO ATTO che:

1. in data 27/02/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/34821, l'Unione dei Comuni Valle Savio ha trasmesso l'istanza di attivazione di Procedimento Unico per "richiesta di autorizzazione unica per tombinamento ultimo tratto Rio dell'Acqua in Via del Rio 400 – Cesena" con indizione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14Bis della L. 241/1990 e smi da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona per la pratica 8/PROU/2023;
2. l'istanza di attivazione di Procedimento Unico di cui sopra include la domanda di rinnovo con variante alla concessione FC08T0042 di cui al presente atto;

DATO ATTO:

1. che la Società concessionaria ha nominato l'Ing. Patrizio Bernabini come referente per i rapporti con Arpae;
2. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 316 del 26/10/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
3. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 754 del 03/03/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/41705 del 08/03/2023, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
4. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2023/57201 del 31/03/2023;
5. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 21/07/2022 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha già versato come deposito cauzionale l'importo di € 6.728,71 in data 15/03/2010 e, a seguito di varianti alla concessione, in data 12.03.2021, con mandato nr. 6924 sono stati restituiti al concessionario € 2.156,18 portando il deposito cauzionale a € 4.572,53;
3. il canone 2023, ricalcolato a seguito del rinnovo con variante è pari a € 2.738,37;
4. ha versato regolarmente i canoni dovuti;
5. ha versato € 5.564,94 in data 21/03/2023 a fronte del pagamento anticipato del canone 2023

quindi €2.826,57 in eccedenza rispetto al dovuto;

RITENUTO:

- di dover restituire l'importo di €1.834,16 versato in eccedenza come deposito cauzionale ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche per adeguarlo al canone annuo e €2.826,57 versato in eccedenza come canone anno 2023, per un totale complessivo pari a €4.660,73;
- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare il rinnovo con variante (n. 6) della concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 dalla data di scadenza della concessione (31/12/2022) ovvero fino al 31/12/2034;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Polo specialistico Demanio idrico Suoli, Dssa Anna Maria Casadei, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Società GES.CO S.r.l. Unipersonale (P.IVA 00143350403) avente sede legale nel Comune di Cesena (FC), il rinnovo con variante (n.6) della concessione di aree demaniali sul Rio dell'Acqua, in località San Vittore - Comune di Cesena (FC) - Sez. Cens. A - Foglio 161 Fronte Mappali 50-52-1052-1261-1272-1410/P – **codice FC08T0042** - per occupazione con:
 - n.3 attraversamenti aerei di cui
 - a) n. 1 pedonale di lunghezza pari a mt 10,00;
 - b) n.1 di lunghezza pari a mt. 64,40;
 - c) n. 1 costituito da rack impiantistico di lunghezza pari a 4,45 mt;
 - area tombinata di lunghezza complessiva pari a circa ml 516,50 e a complessivi 2441 mq, tale area è identificata catastalmente al Foglio 161 parte mappale 1410, sez A del Comune di Cesena e fa parte del tracciato, idraulicamente dismesso del Rio dell'Acqua per il quale è in fase di perfezionamento la procedura di "sdemanializzazione" risultando già idraulicamente attivo il nuovo tracciato, autorizzato con parere del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente PC/2019/36287 del 10/07/2019;
 - n. 5 scarichi di cui:
 - Ø n. 1 con tubo in PVC diam. 200 mm
 - Ø n. 3 con tubo in cls del diam. 600 mm
 - Ø n. 1 con tubo di diam. 250 mm in sponda sinistra relativo allo scarico del depuratore;

Gli attraversamenti di cui al punto a) e b) e gli scarichi sopra descritti sono individuati al Fg. 161, fronti mappali 50-52-1052-1261-1272, sez A del Comune di Cesena mentre l'attraversamento di cui al punto c) sopra riportato è identificato catastalmente al F. 161 mappale 1410 (parte) di detto Comune;
2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 dalla data di scadenza della concessione ovvero fino al **31/12/2034**;
3. di stabilire in **€ 2.738,37** il deposito cauzionale , salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e successive modifiche. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 2.738,376** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

5. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
 6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
 7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
 8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 754 del 03/03/2023 che si consegna in copia semplice al concessionario;
 9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 11. di provvedere alla restituzione dell'importo di €1.834,16 versato in eccedenza a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche per adeguarlo al canone annuo e dell'importo di €2.826,57 versato in eccedenza a fronte del canone dovuto per l'anno 2023, per un totale complessivo pari a €4.660,73 ;
 12. di trasmettere alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia – Romagna, all'indirizzo PEC ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it copia del presente atto e della documentazione relativa conservata nel fascicolo ai fini della restituzione del deposito cauzionale e dell'eccedenza versata a fronte del pagamento canone 2023;
 13. di trasmettere all'Unione dei Comuni Valle Savio all'indirizzo PEC suap@pec.unionevallesavio.it copia del presente atto per il seguito di competenza;
- DI STABILIRE CHE:**
14. il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
 15. deve essere inoltrato alla Struttura scrivente tramite PEC all'indirizzo aofc@cert.arpa.emr.it una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
 16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
 17. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
**Tamara Mordenti*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica **FC08T0042** intestata a GES.CO S.r.l. Unipersonale (P.IVA 00143350403) avente sede legale nel Comune di Cesena (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il rinnovo con variante dell'occupazione di aree demaniali sul Rio dell'Acqua, in località San Vittore - Comune di Cesena (FC) - Sez. Cens. A - Foglio 161 Fronte Mappali 50-52-1052-1261-1272-1410/P di detto Comune ad uso scarichi, attraversamenti e tombinature.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia consecutiva a decorrere dalla data di scadenza della concessione atto regionale n. 9747 del 31/07/2015 e successivamente modificata con atti Arpae nr n. 4604 del 31/08/2017, n. 4980 del 01/10/2018, n. 547 del 08/02/2021, n. 6684 del 31/12/2021, e avrà durata sino al 31/12/2034.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € **2.738,37** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad € **2.738,37**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie

demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 754 del 03/03/2023, rilasciato con nota del 08/03/2023, trasmessa dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 e registrata al protocollo Arpae PG/2023/41705:

"Omissis ..

1. di rilasciare, ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi, il nulla osta alla nota con cui l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ARPAE ha richiesto il parere idraulico di competenza finalizzato al rinnovo con variante di concessione di un'area del demanio idrico del Rio dell'Acqua, in località San Vittore del Comune di Cesena (FC), Sez. Cens. A - Foglio 161 Fronte Mappali 50-52-1052-1261-1272-410/P per occupazione con 5 scarichi, 3 attraversamenti e 3 tratti tombinati per una lunghezza complessiva di 516,50 m, come indicato nella documentazione trasmessa da ARPAE con prot. n. PG/2022/196110 del 29/11/2022 acquisita al prot. n. 29/11/2022.0064673.E, integrato con nota PG/2022/206251 del 16/12/2022 acquisita al prot. 19/12/2022.0069213.E, pratica **FC08T0042**, nello specifico rappresentata dall'elaborato grafico allegato al presente provvedimento e di condizionarlo alle **prescrizioni** indicate nei punti seguenti;
2. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per occupazione;
3. è onere del Richiedente fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;
4. è onere del concessionario la manutenzione e pulizia di ogni manufatto che occupa il demanio idrico e delle aree limitrofe.

CONDIZIONI GENERALI

5. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
6. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.
7. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
8. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
9. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.
10. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.
11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza

Territoriale e Protezione Civile, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente.

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. il mancato pagamento di due annualità di canone;
4. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.